



COMUNE DI PALAGIANELLO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari
il 28/03/2019 Nr. Prot. 2.771

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Nr. Progr.	38
Data	28/03/2019
Seduta Nr.	11
Proposta	46
Settore Finanze	

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Borracci Maria Rosaria	SINDACO	Presente	
Galante Adelaide	ASSESSORE	Presente	
Difonzo Vincenzo	ASSESSORE	Presente	
Resta Alessandro	ASSESSORE	Presente	
Petrera Francesco Rosario	ASSESSORE	Presente	
Totale Presenti	5	Totale Assenti	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Casalino Carlo.

In qualità di SINDACO, il Sig. BORRACCI MARIA ROSARIA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ri 12 e 13 in data 27/03/1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai*

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo ente, non si è avvalso di tale facoltà;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Rilevato che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 27.12.1997, di cui si è avvalso il Comune di Palagianello con le delibere sopra indicate e per gli anni successivi;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Rilevato pertanto che non è più applicabile la maggiorazione fino ad un massimo del 20% applicabile per le superfici fino ad un metro quadrato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 24/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2018;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 7834 abitanti, per cui il nostro Comune:

rimane collocato nella V classe;

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di € 3.600,00;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e verificata la necessità, nell'ambito delle politiche di bilancio:

- di aumentare le tariffe del 30% rispetto alle tariffe in vigore fino all'anno precedente;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Valutato in € 5.700,00 circa (salvo ulteriori entrate) il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra rideterminate, con *un incremento* di € 2.000,00 circa rispetto all'anno precedente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 in data 21/03/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

A voti unanimi, favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019, l'aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del 30% rispetto a quelle in vigore fino al precedente anno così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che per le superfici superiori al metro quadrato l'aumento complessivo della tariffa base stabilita con il DPCM 16 febbraio 2001, così come previsto con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, comma 919, è pari al 30%

3. di stimare in € 5.700,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
4. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PALAGIANELLO (PROVINCIA DI TARANTO)
 UFFICIO TRIBUTI
 TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
 ANNO 2019 (CLASSE V)
 D.LGS 15 novembre 1993, n. 507

PUBBLICITA' E AFFISSIONI	MQ	1 MESE	1 ANNO
PUBBLICITA ORDINARIA ART. 12	CATEGORIA NORMALE	€ 1,289	€ 12,891
	LUMINOSA CONTO TERZI	€ 5,156	€ 51,563
	DA MQ.. 5.50 A 8,50	€ 1,934	€ 19,336
	SUPERIORE A MQ. 8,50	€ 2,578	€ 25,782
	LUMINOSA CONTO PROPRIO	€ 2,578	€ 25,782
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ARTICOLO 13 COMMA 1	INTERNA O ESTERNA AL MQ. DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER ANNO	€	12,90
	ESTERNA SUPERIORE A MQ. 5,50 FINO A 8,50	€	19,33
	ESTERNA SUPERIORE A MQ.8,50	€	25,78
	PER ANNO SOLARE		
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ARTICOLO 13 COMMA 3	PER AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 KG.	€	116,02
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ARTICOLO 14 COMMA 4	PER AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 KG.	€	77,34
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ARTICOLO 15 COMMA 1	PER MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESSE NELLE 2 PRECEDENTI	€	38,67
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ARTICOLO 15 COMMA 2	PER VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' RADDOPPIATA	€	77,34
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI ARTICOLO 15 C. 3	AL MQ. E PER OGNI PERIODO DI 15 GG. O FRAZIONE	€	38,67

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ARTICOLO 15 COMMA 4	AL MQ. E PER OGNI PERIODO DI 15 GG. O FRAZIONE	€	3,22
PUBBLICITA' A MEZZO AEROMOBILI ARTICOLO 15 C 5	AL MQ. E PER OGNI PERIODO DI 15 GG. O FRAZIONE	€	9,67

	MANIFESTI CM. 70*100	PER I PRIMI 10 GIORNI	PER 5 GIORNI SUCCESSIVI
		DA 50 MANIFESTI IN SU	1,611
	MANIFESTI CM. 70*100	2,417	0,725
AFFISSIONI ARTICOLO 19 COMMA 2-3-4	MANIFESTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI + 50%		
	MANIFESTI COSTITUITI PIU' 12 FOGLI + 100%		
	MANIFESTI ESEGIUTI IN SPAZI A SCELTA DEL COMMITTENTE + 100%		
	AFFISSIONI URGENTI O IN ORE NOTTURNE (DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 07,00) E FESTIVI , MAGGIORAZIONE DEL 10% DEL DIRITTO CON UN MINIMO DI € 25,82		
	MANIFESTI SUPERIORI A CM. 70X100 PAGANO AL DOPPIO		
ARTICOLO 7	FINO A 300 CMQ E' ESENTE DAL PAGAMENTO		
	SUPERIORE A 300 CMQ SI ARROTONDA AL MQ.		
	FRAZIONE DI MQ. OLTRE IL PRIMO, SI ARROTONDA AL MEZZO MQ. SUPERIORE		



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **38** Data Delibera **28/03/2019**

OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 27/03/2019 IL CAPO SETTORE Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 27/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL SINDACO

F.to BORRACCI MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CASALINO CARLO

SI ATTESTA

☐ LA TRASMISSIONE

- Della presente deliberazione ai sigg.ri Capigruppo consiliari con nota n° 2.771 del 28/03/2019 (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

☐ L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 28/03/2019 in quanto:

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
-

☐ LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 28/03/2019 al 12/04/2019.

Palagianello, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. CASALINO CARLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. CASALINO CARLO
